

Codice A1705A

D.D. 13 giugno 2017, n. 557

Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” del PSR 2014-2020 - Campagna 2017 – Modifiche e integrazioni alle determinazioni dirigenziali n. 289 del 4/4/2017 (domande di sostegno e pagamento) e n. 338 del 20/4/2017 (domande di pagamento).

Visto il regolamento (UE) n. 1305 del 17/12/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), con la quale, nell’ambito della politica agricola comune, sono stati definiti gli obiettivi e le priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale e sono state delineate le misure da attuare attraverso programmi di sviluppo rurale predisposti dagli Stati membri a livello nazionale o regionale;

considerato in particolare l’articolo 28 (pagamenti agro-climatico-ambientali) del regolamento (UE)1305/2013, che prevede l’erogazione di pagamenti annuali entro i massimali per ettaro indicati nell’Allegato II del medesimo regolamento;

visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2015) 7456 del 28/10/2015 e dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 29-2396 del 9/11/2015 e modificato con decisione della Commissione Europea C(2017) 1430 del 23/2/2017 e con deliberazione della Giunta Regionale n. 15-4760 del 13/3/2017;

vista la Misura 10 del PSR 2014-2020 e in particolare la sottomisura 10.1 (Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali) relativa al citato art. 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, articolata in 9 operazioni alcune delle quali comprendenti più azioni;

tenuto conto che il Comitato di sorveglianza del PSR (istituito mediante DGR n. 30-2397 del 9/11/2015) nella riunione plenaria del 26-27/11/2015, ha esaminato, tra gli altri, i criteri di selezione della misura 10 esprimendo il proprio parere in merito;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 21-3089 del 29/3/2016 e s.m.i., mediante la quale sono stati approvati i criteri e le modalità per la presentazione nel 2016 di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno e di pagamento) ai sensi della Misura 10 (e della Misura 11) del PSR 2014-2020 ed è stato stabilito di demandare alla Direzione Regionale 17 (Agricoltura) l’adozione degli atti conseguenti e in particolare l’approvazione delle disposizioni (bandi) per l’assunzione e l’attuazione dei nuovi impegni;

vista la determinazione dirigenziale n. 248 del 21/4/2016 e s.m.i., recante disposizioni applicative (bandi) riguardanti le domande 2016 di nuova adesione per tutte le operazioni della misura 10 (pagamenti agro-climatico-ambientali), sottomisura 10.1 del PSR 2014-2020;

vista la determinazione dirigenziale n. 285 del 28/4/2016 e s.m.i., avente per oggetto le disposizioni per le domande di prosecuzione di impegni 214.1 o 214.2 assunti nel 2015 e di adeguamento all’operazione 10.1.1 (produzione integrata) o alla misura 11 (agricoltura biologica) del PSR 2014-2020;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 14-4814 del 27/3/2017, con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità per la presentazione nel 2017 di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno e di pagamento) ai sensi delle operazioni 10.1.4 (sistemi colturali ecocompatibili), 10.1.6 (difesa del bestiame al pascolo dalla predazione da canidi), 10.1.7 (gestione di elementi naturaliformi) e 10.1.8 (allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono) ed è stato

demandata alla Direzione Regionale 17 (Agricoltura) l'adozione degli atti conseguenti e in particolare l'approvazione delle disposizioni (bandi) relative ai nuovi impegni;

vista la determinazione dirigenziale n. 289 del 4/4/2017, come modificata dalla determinazione dirigenziale n. 429 del 17/5/2017, recante disposizioni applicative (bandi) per le domande 2017 di sostegno e pagamento (nuove adesioni) relative alle operazioni sopra indicate, individuate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 14-4814 del 27/3/2017;

vista la determinazione dirigenziale n. 338 del 20/4/2017, avente per oggetto le disposizioni per la campagna 2017 riguardanti le domande di pagamento per la prosecuzione di impegni della misura 10 avviati nel 2015 o nel 2016;

considerata la necessità di inserire nell'allegato alla determinazione dirigenziale n. 289 del 4/4/2017, con riferimento alle operazioni 10.1.4 e 10.1.7, alcune modifiche e integrazioni a suo tempo apportate alla citata determinazione dirigenziale n. 248 del 21/4/2016 (disposizioni per le domande 2016 di nuova adesione) dalla determinazione dirigenziale n. 428 del 9/6/2016 e non riportate per errore materiale nel bando del 2017;

ritenuto necessario riportare in entrambi gli allegati le regole già adottate nella scorsa programmazione in merito alla finanziabilità di superfici aggiuntive in caso di subentro in impegni in corso e, nell'allegato riguardante le prosecuzioni di impegni 10.1.1, i casi ammissibili di riduzione della superficie oggetto impegni facoltativi;

ritenuto anche necessario riportare nell'allegato alla determinazione dirigenziale n. 338 del 20/4/2017 (prosecuzioni di impegni), secondo quanto previsto dalla circolare della Direzione Agricoltura n. 37587 del 2/9/2016, l'indicazione della percentuale di domande 10.1.1 estratte per il controllo in loco da sottoporre ad analisi sui residui di fitofarmaci, tenendo conto che anche nel 2017 non sono stati programmati prelievi supplementari prima dell'estrazione del campione per le verifiche in loco;

ritenuto inoltre necessario specificare alcuni aspetti relativi a richieste e osservazioni pervenute da Soggetti che assistono gli agricoltori e da Strutture regionali decentrate competenti per l'istruttoria delle domande;

ritenuto in particolare di precisare, riguardo alla determinazione dirigenziale n. 289 del 4/4/2017 e s.m.i. (disposizioni per le domande 2017 di nuova adesione), e con riferimento all'azione 10.1.4/3 (inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi), che per ragioni di verificabilità la documentazione attestante l'acquisizione della semente deve essere conservata fino alla scadenza dell'impegno e che la sua quantità deve essere proporzionata alla superficie oggetto dell'intervento;

ritenuto anche necessario precisare, sia nell'allegato alla determinazione dirigenziale n. 289 del 4/4/2017 e s.m.i. (nuove adesioni) sia nell'allegato alla determinazione dirigenziale n. 338 del 20/4/2017 (prosecuzioni di impegni), il periodo nel quale deve essere stata effettuata la semina delle superfici inerbite ai margini dei campi nell'ambito dell'azione 10.1.7/3 (gestione di fasce inerbite ai margini dei campi) e l'obbligo di conservare per ragioni di verificabilità fino alla scadenza dell'impegno la documentazione di acquisizione del seme, la cui quantità deve essere proporzionata alla superficie oggetto dell'intervento;

ritenuto opportuno consentire mediante un'integrazione della determinazione dirigenziale n. 338 del 20/4/2017 (prosecuzione di impegni), con riferimento all'operazione 10.1.1 (produzione integrata), la transizione dall'impegno "diserbo chimico del sottofila" all'impegno "inerbimento o

lavorazioni meccaniche del sottofila (divieto di diserbo chimico)” nell’ambito dall’impegno facoltativo “inerbimento controllato di fruttiferi e vite”, trattandosi di una trasformazione in grado di determinare maggiori benefici ambientali in frutteti collinari o montani e vigneti, fermo restando che la corresponsione della quota aggiuntiva di premio sarà subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie sufficienti;

ritenuto di modificare, secondo quanto concordato con il Settore Fitosanitario regionale, la determinazione dirigenziale n. 338 del 20/4/2017 (prosecuzione di impegni) anche al fine di specificare il numero massimo di trattamenti ammissibili contro il fitofago verso il quale è rivolto il metodo confusionale, corrispondenti al 50% dei trattamenti effettuati contro il medesimo insetto nella pratica ordinaria, nell’ambito del pertinente impegno facoltativo dell’operazione 10.1.1 (produzione integrata) abbinabile anche alla misura 11 (agricoltura biologica);

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i. (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17/10/2016;

per i motivi specificati in premessa

DETERMINA:

- 1) di apportare le modifiche e integrazioni contenute nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in riferimento alla determinazione dirigenziale n. 289 del 4/4/2017 e s.m.i, recante disposizioni per le domande di sostegno e di pagamento (nuove adesioni) ai sensi della misura 10 (pagamenti agro-climatico-ambientali) del PSR 2014-2020;
- 2) di apportare le modifiche e integrazioni contenute nell’Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in riferimento alla determinazione dirigenziale n. 338 del 20/4/2017, recante disposizioni per le domande di pagamento (prosecuzione di impegni in corso) ai sensi della misura 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) del PSR 2014-2020.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 5 della L.R. 22/2010 “Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte” e in ottemperanza all’art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Criteri e modalità” di Amministrazione trasparente”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Gualtiero Freiburger

Allegato

MODIFICHE ALL'ALLEGATO DELLA D.D. n. 289 del 4/4/2017 avente per oggetto:

“Disposizioni applicative per la campagna 2017 riguardanti la presentazione delle domande di sostegno (e di pagamento) della misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” - Operazioni 10.1.4, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8 del PSR 2014-2020 ai sensi della DGR n. 14-4814 del 29/03/2016 del 27/3/2017”

(Nuove adesioni 2017)

PARTE II – DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI IMPEGNI

Dopo il paragrafo “ESTENSIONE DELLE SUPERFICI SOTTO IMPEGNO” viene inserito il seguente paragrafo:

<< SUPERFICI AGGIUNTIVE IN CASO DI SUBENTRO NELL'IMPEGNO

In caso di subentro totale nell'applicazione di un impegno in corso il subentrante può assoggettare all'azione nuove superfici e ricevere i relativi aiuti per gli anni rimanenti, entro i limiti che si sarebbero applicati al cedente se non si fosse verificato il subentro.

In caso di subentro parziale, viceversa, chi è subentrato nell'impegno può ricevere soltanto i pagamenti relativi alle superfici interessate dal subentro, per gli anni rimanenti del periodo di impegno. >>

OPERAZIONE 10.1.4 SISTEMI COLTURALI ECOCOMPATIBILI

Condizioni di ammissibilità/esclusione

(...)

Azione 10.1.4/2 (Diversificazione colturale in aziende maidicole)

Dopo la prima frase del primo capoverso [L'azione è applicabile ... (nel quale i vincoli di inverdimento non erano in vigore)], viene inserita la seguente frase:

<< Pertanto deve trattarsi di aziende già attive durante il periodo di riferimento.”

(...)

Impegni

Tabelle che riportano la DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI e i vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.

La frase al di sotto della tabella riguardante l'azione 10.1.4/1 (Conversione di seminativi in foraggere permanenti):

“Le colture ammissibili al sostegno sono prato, prato-pascolo e altre foraggere di durata almeno quinquennale. “

viene sostituita dalla seguente:

<<Le colture ammissibili al sostegno sono prato (polifita, di graminacee, di leguminose, di graminacee e leguminose consociate), prato-pascolo e altre foraggere di durata almeno quinquennale.>>

Nella tabella riguardante l'azione 10.1.4/3 (Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi), alla fine della descrizione dell'impegno 1, viene aggiunta la frase:

<< La documentazione di acquisizione del seme deve essere conservata fino alla scadenza dell'impegno. La quantità di semente utilizzata risultante dalla documentazione deve essere proporzionata alla superficie oggetto dell'intervento. >>

Entità del premio annuale

(...)

Azione 10.1.4/2 (Diversificazione colturale in aziende maidicole)

(...)

Dopo il punto b) viene inserito il seguente capoverso:

<<Sia nel caso a) che nel caso b), nel caso in cui vi siano seminativi aziendali non ammissibili diversi dal mais (inclusi quelli non ammissibili perché utilizzati ai fini EFA), la procedura di calcolo verifica se la somma delle loro superfici raggiunge la superficie corrispondente alla percentuale di riferimento. La percentuale di riferimento è il 25% se la superficie dei seminativi supera i 10 ettari; altrimenti coincide con l'incidenza media (compresa fra zero e 25%) riscontrata nel periodo 2011-2014. La superficie dei seminativi ammissibili viene decurtata della quota necessaria per raggiungere, in aggiunta agli eventuali seminativi non ammissibili diversi dal mais, la percentuale di riferimento. >>

OPERAZIONE 10.1.7-GESTIONE ELEMENTI NATURALIFORMI DELL'AGROECOSISTEMA

(...)

Impegni

Tabelle che riportano la DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI e i vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.

Nella tabella che riporta la descrizione degli impegni dell'azione 10.1.7/2 (*Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica*) e i vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi ecc., nella colonna di sinistra il quarto capoverso:

“A partire dal secondo anno di impegno, dovranno essere utilizzate almeno una coltura a semina autunnale e una coltura a semina primaverile; le colture a semina autunnale dovranno rappresentare nel loro insieme almeno un terzo della superficie oggetto di impegno; le colture a semina primaverile dovranno rappresentare nel loro insieme almeno un terzo della superficie oggetto di impegno. “

viene sostituito dal seguente:

Azione 10.1.7/2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica	
DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
(...) <<A partire dal secondo anno di impegno, dovranno essere utilizzate almeno una coltura a semina autunnale e una coltura a semina primaverile; le colture a semina autunnale dovranno rappresentare nel loro insieme almeno un quarto della superficie oggetto di impegno; le colture a semina primaverile dovranno rappresentare nel loro insieme almeno un quarto della superficie oggetto di impegno.>>	(...)

Nella tabella che riporta la descrizione degli impegni dell'azione 10.1.7/3 (*Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi*) e i vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi ecc., nella colonna di sinistra, al primo trattino, dopo la frase:

“realizzare superfici permanentemente inerbite (...) attraverso la semina di un miscuglio comprendente leguminose quali trifogli, medica, lupinella, ginestrino, sulla. “

viene aggiunta la frase:

Azione 10.1.7/3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi	
DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
- (...) << La semina deve essere effettuata tra l'inizio del periodo di impegno e il 15/6 del primo anno di impegno. La documentazione di acquisizione del seme deve essere conservata fino alla scadenza dell'impegno. La quantità di semente utilizzata risultante dalla documentazione deve essere proporzionata alla superficie oggetto dell'intervento.>>	(...)
- (...)	
- (...)	

MODIFICHE ALL'ALLEGATO DELLA D.D. n. 338 del 20/4/2017 avente per oggetto:

“Disposizioni applicative per la campagna 2017 riguardanti la presentazione delle domande di pagamento della misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, sottomisura 10.1 del PSR 2014-2020 (Domande di aiuto presentate nel 2015 ai sensi della DGR n. 29-1516 del 3/6/2015 e della DD n. 326 del 4/6/2015 e loro s.m.i.)

(Prosecuzioni di impegni in corso)

PARTE I - INDICAZIONI GENERALI

(...)

TIPOLOGIE DI MODIFICA DEGLI IMPEGNI

ADEGUAMENTO DEGLI IMPEGNI

(...)

Prima dell'ultimo capoverso:

“La corresponsione della quota aggiuntiva di premio corrispondente agli adeguamenti sopra indicati è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie sufficienti“

viene inserito il capoverso:

<<Nell'ambito dell'operazione 10.1.1 (produzione integrata), impegno facoltativo “inerbimento controllato di fruttiferi e vite”, per i frutteti di collina/montagna e i vigneti viene autorizzato l'adeguamento dall'impegno “diserbo chimico del sottofila” all'impegno “inerbimento o lavorazioni meccaniche del sottofila (divieto di diserbo chimico)”.>>

Dopo il paragrafo: **ESTENSIONE DELLE SUPERFICI SOTTO IMPEGNO**

vengono inseriti i seguenti due paragrafi:

<< SUPERFICI AGGIUNTIVE IN CASO DI SUBENTRO NELL'IMPEGNO

In caso di subentro totale nell'applicazione di un impegno in corso di attuazione il subentrante può assoggettare all'azione nuove superfici e ricevere i relativi aiuti per gli anni rimanenti, entro i limiti che si sarebbero applicati al cedente se non si fosse verificato il subentro.

In caso di subentro parziale, viceversa, chi è subentrato nell'impegno può ricevere soltanto i pagamenti relativi alle superfici interessate dal subentro, per gli anni rimanenti del periodo di impegno. Per l'operazione 10.1.1 (produzione integrata), come previsto dal PSR, gli impegni devono essere rispettati sull'intera SAU aziendale (fatte salve le esclusioni consentite), comprese le eventuali superfici che non beneficiano dell'aiuto.

RIDUZIONI DI SUPERFICI SOTTO IMPEGNO

La restituzione dei premi non è dovuta per superfici oggetto di impegno nell'anno precedente, sulle quali l'impegno non possa essere applicato perché divenute improduttive (es. a seguito di estirpo di un vigneto o frutteto).

Se un impegno aggiuntivo in corso di attuazione non è più applicabile al nuovo utilizzo del terreno (per esempio a seguito di estirpo di un vigneto inerbito), la restituzione degli aiuti relativi all'impegno facoltativo non è dovuta se l'impegno facoltativo viene assunto per gli anni rimanenti su terreni aziendali ai quali in precedenza non era applicato, per un'estensione pari a quella su cui l'impegno facoltativo si è interrotto o per la loro intera superficie, nel caso in cui questa non raggiunga una pari estensione. La restituzione non è dovuta se l'azienda non dispone di superfici su cui possa essere operata tale compensazione.>>

PARTE II – DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI IMPEGNI

(...)

OPERAZIONE 10.1.1 - PRODUZIONE INTEGRATA
--

Impegni di base

Tabella che riporta la DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI facoltativi e i vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.

(...)

Nella prima cella di sinistra, relativa all'**Impegno 3 – Avvicendamento culturale**, la prima frase:

“L'impegno richiede una rotazione quinquennale comprendente almeno tre colture e al massimo un ristoppio per coltura”

viene sostituita dalla frase:

<<L'impegno richiede di applicare durante il periodo di impegno una rotazione quinquennale comprendente almeno tre colture e al massimo un ristoppio per coltura>>

Dopo la Tabella che riporta la DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI facoltativi e i vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc., il secondo capoverso viene modificato come segue.

La prima frase:

“Il 30% delle aziende estratte a campione per il controllo in loco sarà oggetto di prelievo di campioni vegetali, di terreno o di acqua da sottoporre ad analisi sui residui di fitofarmaci. “

viene sostituita dalla frase:

<< Nel 50% delle aziende estratte per il controllo in loco e sottoponibili a prelievo sulla base delle delle tabelle di rischio del Settore Fitosanitario, si prevede di effettuare un prelievo di campioni vegetali, di terreno o di acqua da sottoporre ad analisi sui residui di fitofarmaci. >>

Viene eliminata la seconda frase:

“Per verificare il rispetto delle Norme tecniche nelle fasi fenologiche che altrimenti non potrebbero essere adeguatamente controllate, potranno essere programmati prelievi supplementari da effettuarsi prima dell'estrazione del campione per le verifiche in loco. “

Impegni aggiuntivi/facoltativi

(...)

Tabella che riporta la DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI facoltativi e i vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.

Nella prima cella di sinistra, relativa all'**Impegno 8 (facoltativo): Metodo della confusione sessuale**, la seconda frase del secondo capoverso:

“Eventuali trattamenti contro il fitofago contro cui è rivolta la confusione sessuale devono essere giustificati dagli esiti del monitoraggio, risultanti dalle registrazioni in apposite schede, e in ogni caso non possono superare il 50% dei trattamenti consentiti dalle Norme tecniche contro il fitofago in questione. “

è sostituita dalla frase:

<<Eventuali trattamenti contro il fitofago verso cui è rivolta la confusione sessuale devono essere giustificati dagli esiti del monitoraggio, risultanti dalle registrazioni in apposite schede, e in ogni caso non devono superare 4 trattamenti per melo e pero, 3 trattamenti per pesco e susino (4 nelle casistiche particolari individuate dal Settore Fitosanitario) e 1 trattamento per la vite.>>

OPERAZIONE 10.1.7-GESTIONE ELEMENTI NATURALIFORMI DELL'AGROECOSISTEMA

(...)

Impegni

Tabelle che riportano la DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI e i vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.

Nella tabella relativa agli impegni dell'*azione 10.1.7/3 (Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi)*, nella colonna di sinistra, al primo trattino , dopo la frase:

“realizzare superfici permanentemente inerbite (...) attraverso la semina di un miscuglio comprendente leguminose quali trifogli, medica, lupinella, ginestrino, sulla. “
vengono aggiunte le frasi :

Azione 10.1.7/3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi	
DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<ul style="list-style-type: none"> - (...) << La semina deve essere effettuata tra l'inizio del periodo di impegno e il 15/6 del primo anno di impegno. La documentazione di acquisizione del seme deve essere conservata fino alla scadenza dell'impegno. La quantità di semente utilizzata risultante dalla documentazione deve essere proporzionata alla superficie oggetto dell'intervento.>> - (...) - (...) 	(...)